AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DETERMINAZIONE n. 2026/37 del 19/11/2026

Oggetto: Centro Studi Diagramma S.a.s. - affidamento del servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani e urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova - anno 2026 (CIG BDDF7DC9E2).

IL DIRETTORE

Decisione

1) Affida al Centro Studi Diagramma S.a.s. (codice fiscale e partita IVA n. 03717520286 - iscrizione R.E.A. n. PD - 331983), con sede in Padova, via Giovanni Lazzarotto n. 6, il servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani e urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova relativa all'anno 2026, per una spesa di € 4.900,00 al netto di IVA (CIG BDDF7DC9E2).

2) Approva lo schema di contratto con relativi allegati costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di dare atto che il servizio da affidare consiste nelle prestazioni in esso specificate.

3) Specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del d. lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 c. 2 del d. lgs. n. 36/2023, che:
   - ✓ il fine e l'oggetto del contratto, l'importo e il fornitore sono quelli indicati al punto 1) e meglio specificati nello schema di contratto allegato;
   - ✓ la scelta del fornitore viene effettuata in continuità con il precedente affidamento per le motivazioni illustrate nel paragrafo successivo;
   - ✓ il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

4) Impegna la spesa di € 4.900,00 oltre all'IVA 22% pari a € 1.078,00, così per complessivi € 5.978,00, a favore dell'affidatario di cui al punto 1) con imputazione al capitolo 1100203/2 (piano finanziario 1.03.02.16.999), annualità 2026 del PEG 2026-2028.

5) Conferma l'assenza di rischi da interferenza e pertanto stabilisce che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

6) Rende edotto l'affidatario riguardo alle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16/03/2013 n. 62 e s.m.i.

7) Dispone, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione e l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.agenziatpl.crmn.it, in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

8) Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sopra citato, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'Agenzia TPL Cremona-Mantova,

responsabile dell'adozione del presente atto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

9) Attesta che il Funzionario E. Q. Giovanni Balzanelli, in qualità di responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Motivazione delle scelte

L'esternalizzazione del servizio è necessaria perché la puntuale implementazione dei risultati della rilevazione in oggetto nel sistema di monitoraggio regionale costituisce uno degli adempimenti cui Regione Lombardia vincola l'integrale erogazione delle risorse finanziarie destinate agli enti regolatori; tuttavia tale adempimento non può essere efficacemente espletato con l'attuale dotazione di risorse umane e strumentali assegnata all'Agenzia, considerato il massiccio impegno richiesto in un breve lasso di tempo, per l'esecuzione delle interviste e l'elaborazione dei dati con le modalità stabilite dalle linee guida regionali.

L'offerta economica formulata dall'affidatario, la cui congruità è valutata mediante comparazione con le altre indagini analoghe ordinariamente svolte dall'Agenzia, risulta congrua in relazione alle prestazioni richieste e conveniente rispetto ai costi sostenuti in precedenza per lo svolgimento delle medesime attività.

L'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, è ammesso in considerazione del suo valore economico, ampiamente inferiore alla soglia massima attualmente pari a € 140.000,00.

Il medesimo affidatario, su incarico del gestore, svolge analoghe indagini relative alle sottoreti urbane ed interurbana della provincia di Cremona; si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente, allo stesso operatore economico, anche il servizio oggetto del presente atto, allo scopo di garantire la continuità metodologica ed operativa necessaria per ottenere risultati omogenei e confrontabili sull'intero bacino interprovinciale di competenza dell'Agenzia.

Istruttoria

E' stato richiesto all'operatore economico Centro Studi Diagramma S.a.s. un preventivo per la prestazione del servizio in oggetto. La società ha formulato la propria migliore offerta con PEC del 17/11/2026 registrata al protocollo generale n. 2026/1617 del 18/11/2026.

Il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'affidatario viene attestato dall'operatore economico stesso mediante sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Riferimenti normativi

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 "*Disciplina del settore dei trasporti*" ed in particolare l'articolo 7 intitolato "*Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico*

locale" e l'articolo 60 intitolato "*Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze*".

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" ed in particolare l'articolo 4 intitolato "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012*".

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'articolo 107 intitolato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*" e l'articolo 183 intitolato "*Impegno di spesa*".

Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" ed in particolare l'articolo 14 intitolato "*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*", l'articolo 50 intitolato "*Procedure per l'affidamento*" e l'articolo 52 intitolato "*Controllo sul possesso dei requisiti*".

Legge 27/12/2006 n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" ed in particolare l'articolo 1, comma 450.

Legge 30/12/2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" ed in particolare l'articolo 1, comma 130.

Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" ed in particolare l'art. 26 intitolato "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*".

Determinazione ANAC 05/03/2008 n. 3 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006*".

Decreto del Presidente della Repubblica 16/03/2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e s.m.i., in particolare l'art. 2 intitolato "*Ambito di applicazione*".

Atti di organizzazione interna

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 26 del 24/06/2026.

"*Documento Unico di Programmazione 2026-2028*", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 19/12/2025 n. 7.

"*Bilancio di previsione 2026–2028*" approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 19/12/2025 n. 8.

"*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 30/01/2026 n. 2.

"*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 2028*" approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30/01/2026 n. 3.

"*Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia*" in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22/01/2026 n. 1.

Dati Contabili

La spesa di € 4.900,00 oltre all'IVA 22% pari a € 1.078,00, così per complessivi € 5.978,00, a favore dell'affidatario di cui al punto 1) viene imputata al capitolo 1100203/2 "*Affidamento servizio rilevazione qualità percepita dagli utenti (customer satisfaction) - Mantova - utilizzo avanzo*" (piano finanziario 1.03.02.16.999), annualità 2026 del PEG 2026-2028.

L'obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2026.

Mantova, 19/11/2026

IL DIRETTORE
Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del d. lgs n.82/2005 e s.m.i.

CONTRATTO

per la prestazione del servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani ed urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova anno 2026

(CIG BDDF7DC9E2)

in esecuzione della Determinazione del Direttore gg/11/2026 n. 2026/nn

Premesso che:

- ✓ ai sensi della L.R. n.6/2012, art. 60, c. 7, con l'approvazione del proprio primo bilancio l'Agenzia TPL competente per territorio è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.
- ✓ La Provincia di Mantova, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 24/05/2012 aveva stipulato con l'impresa APAM Esercizio S.p.A. il "*Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012 – 31/03/2016*" prot. 19430/12, rep. 3689. Il contratto, della durata iniziale di quattro anni a decorrere dal 01/04/2012, è poi stato prorogato dall'Agenzia fino al 31/03/2020.
- ✓ Il Comune di Mantova in data 05/07/2012 aveva stipulato con la stessa APAM Esercizio S.p.A. il "*Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area* urbana" rep. n. 30437. Il contratto, della durata iniziale di quattro anni a decorrere dal 01/06/2012, è poi stato prorogato dall'Agenzia fino al 31/05/2020.
- ✓ Alla scadenza dei suddetti contratti l'Agenzia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per un nuovo affidamento, con propri atti unilaterali (determinazioni 28/03/2024 n. 2024/7 e 30/05/2024 n. 2024/14) ha imposto al gestore uscente l'obbligo di proseguire in via emergenziale l'esercizio dei corrispondenti servizi fino al 31/12/2025, reiterando le clausole dei previgenti contratti non in contrasto con gli stessi atti unilaterali.
- ✓ Con propria determinazione 26/05/2025 n. 2025/12 l'Agenzia ha esteso fino al 31/12/2026 la scadenza e gli effetti degli atti unilaterali d'obbligo sopra citati.
- ✓ L'art. 27 del sopra citato contratto relativo ai servizi TPL interurbani sostanzia le seguenti disposizioni di cui all'art. 2, c. 461 della L. 24/12/2007 n. 244:

  "[.....]

  c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi

del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso."

- ✓ Tali disposizioni vengono attuate anche mediante le attività previste agli artt. 21 e 22 del contratto stesso.
- ✓ L'art. 21 c. 6 del contratto prevede che "*la Provincia* (ora l'Agenzia n.d.r.) *effettuerà almeno annualmente la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, con un metodo concordato con il Gestore in coerenza con quanto previsto in sede di offerta e tenendo conto dei finanziamenti dallo stesso messi a disposizione a tale scopo, al fine di monitorare l'andamento dell'indice complessivo di soddisfazione, nonché di individuare i necessari adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi minimi dello stesso (Allegato n. 2 e Carta della Mobilità) rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine la Provincia dovrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità*".
- ✓ L'art. 22 del contratto prevede che "*la valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità erogata, definiti nell'Allegato n. 2 e aggiornati in coerenza con gli impegni assunti dal Gestore in sede di gara, sarà effettuata attraverso:*
  - *l'analisi dei supporti documentali forniti dal Gestore;*
  - *l'eventuale organizzazione di ispezioni, rilevazioni e indagini campionarie da parte della Provincia.*

  Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'Allegato n. 2 rende il Gestore assoggettabile alle penali nello stesso indicate.

  Al fine di agevolare il flusso informativo tra il Gestore e la Provincia e di consentire l'autocertificazione dei risultati, i protocolli di comunicazione di cui all'Allegato n. 2 saranno integrati con i prospetti definiti di comune accordo tra la Provincia e il Gestore. I protocolli di comunicazione dovranno essere trasmessi alla Provincia anche su supporto informatico.

La Provincia, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, può in ogni momento effettuare rilevazioni per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette rilevazioni il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico al personale incaricato dalla Provincia, munito di apposito documento di riconoscimento."

- ✓ Analoghe disposizioni erano contenute nel sopra citato contratto relativo ai servizi urbani e di area urbana.
- ✓ La Giunta Regionale della Lombardia, con deliberazione 19/09/2014 n. X/2380, al fine di consentire analisi e valutazioni sulla soddisfazione dell'utenza sul trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, ha approvato le "Linee guida per lo svolgimento delle indagini di rilevazione della soddisfazione dell'utenza dei servizi di trasporto pubblico", allegate sub.1 quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TRA

L'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova, di seguito denominata "*Agenzia*", con sede legale in Mantova, via Principe Amedeo n. 30, codice fiscale e partita IVA 02475090201, rappresentata in questo atto dal Direttore arch. Giulio Biroli, legittimato alla stipulazione del presente contratto

E

Il Centro Studi Diagramma S.A.S., di seguito denominata società affidataria, con sede in Padova, via Giovanni Lazzarotto n. 6, codice fiscale e partita IVA n. 03717520286, iscrizione R.E.A. n. PD - 331983, rappresentata in questo atto dal socio amministratore Elisabetta Minotto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Contenuto e tempistica della prestazione

Alla società affidataria viene commissionato un servizio di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni riguardanti i servizi interurbani, urbani e di area urbana di trasporto pubblico della provincia di Mantova, articolato nei seguenti gruppi di attività:

Fase 1 – svolgimento dell'indagine:

somministrazione dei questionari mediante almeno 1.400 interviste *face to face*, previa verifica della rappresentatività del campione selezionato, in conformità con quanto stabilito nelle linee guida regionali (allegato 1) e con il questionario utilizzato per l'analoga indagine regionale (allegato 2).

Nel corso delle interviste dovranno essere eventualmente somministrate anche domande finalizzate a ricostruire origine e destinazione dei flussi di mobilità degli utenti del servizio pubblico (funzionali a rappresentare/aggiornare la matrice O/D degli spostamenti soddisfatti dal servizio pubblico), da concordare con l'Agenzia.

Contestualmente all'esecuzione delle interviste, ogni intervistatore dovrà compilare la *checklist* (allegato 3) relativa alla qualità erogata dal gestore del servizio TPL in esame, con specifico riferimento alla corsa o alla fermata su cui lo stesso sta operando.

Tutte le attività della presente *fase 1*, come sopra specificate, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Fase 2 – sintesi delle valutazioni:

elaborazione dei dati ricavati dai questionari e predisposizione di un rapporto illustrante:

- ✓ il metodo adottato;
- ✓ le operazioni svolte ed i risultati emersi;
- ✓ il giudizio espresso dagli utenti su ciascun fattore di valutazione;
- ✓ il voto di sintesi determinato con il metodo Saaty o con metodo equivalente che garantisca la perfetta confrontabilità con il risultato delle indagini precedenti, compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle linee guida regionali di cui all'allegato 1.

Dovranno inoltre essere elaborate tabelle riepilogative dei rilievi svolti con la *checklist* di cui all'allegato 3, contenenti l'aggregazione dei dati relativi a ciascun aspetto verificato.

Tutte le attività della presente *fase 2*, come sopra specificate, dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2027 con la presentazione di un documento comparativo dei risultati ottenuti con quelli relativi all'indagine dell'anno precedente.

Fase 3 – presentazione dei risultati:

in ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Lombardia (cfr. DGR 06/08/2012 n.3931) al fine di garantire la massima trasparenza, i risultati dell'indagine dovranno essere presentati dalla società affidataria, mediante idonei supporti audiovisivi da essa predisposti, in una apposita seduta della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP).

Eventuali incontri propedeutici o successivi alla suddetta presentazione potranno essere necessari per favorire il confronto, con il gestore e/o la Regione Lombardia, sui risultati ottenuti.

Tutte le attività della presente *fase 3*, come sopra specificate, dovranno concludersi entro il 15 aprile 2027 o comunque nella data di convocazione della CLTP, se precedente.

Il cronoprogramma relativo a ciascuna delle precedenti fasi di attività potrà essere eventualmente rimodulato per esigenze di servizio dell'Agenzia.

Art. 2 - Produzione documentale

Oltre ai materiali espressamente citati nell'art.1, la società affidataria è tenuta a fornire all'Agenzia:

- ✓ aggiornamenti settimanali sull'avanzamento delle attività tramite brevi comunicazioni via e-mail, corredate dalla eventuale documentazione di dettaglio prodotta in corso di esecuzione del servizio;
- ✓ un report finale per ciascuna delle fasi di attività di cui all'art.1, contenente i risultati conseguiti e la descrizione del processo svolto.

Fermo restando che, per facilitare le comunicazioni, il formato di interscambio dei documenti elettronici via e-mail sarà quello .pdf, al termine dell'affidamento tutti gli elaborati prodotti dovranno essere forniti su supporto informatico in formato nativo compatibile con il sistema informativo dell'Agenzia ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- testi in formato .docx e/o .pptx;
- tabelle e fogli di calcolo in formato .xlsx;
- presentazioni in formato .pptx.

Tali elaborati resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Agenzia, senza alcuna riserva da parte della società affidataria.

Art. 3 - Organizzazione delle attività e modalità delle prestazioni

La società affidataria è tenuta ad individuare un referente per l'esecuzione del servizio che si relazionerà, per l'Agenzia, con il Direttore e/o il Responsabile Operativo e lavorerà, eventualmente, in collaborazione con altri soggetti coinvolti nell'indagine in oggetto.

Art. 4 - Qualificazione del rapporto

Il presente contratto si configura come prestazione di servizi di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) del d. lgs. 31/03/2023 n. 36.

L'Agenzia è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dalla società affidataria e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente contratto.

Art. 5 – Documentazione di base

L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione della società affidataria, nel rispetto delle normative che disciplinano la tutela della privacy, tutti gli atti in suo possesso, relativi alla materia oggetto del servizio, le informazioni contenute nel proprio Sistema Informativo e quelle elaborate dagli Enti aderenti all'Agenzia stessa, le cartografie, sia su supporto cartaceo che informatico, conservate presso i propri uffici nonché ogni eventuale altra documentazione in suo possesso purché non riservata e funzionale all'espletamento della prestazione.

Art. 6 - Termine di esecuzione

La prestazione dovrà essere conclusa entro i termini indicati all'art. 1 del presente contratto.

In ogni caso, la conclusione del presente contratto è condizionata all'espletamento di tutte le attività così come previste dagli artt. 1 e 2.

È fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del successivo art. 9.

Art. 7 –Verifiche e controlli

L'Agenzia effettuerà le proprie attività di controllo attraverso verifiche, in itinere ed ex post, della documentazione intermedia e finale di cui all'art. 2, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire gli standard quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 8 – Compenso, modalità di pagamento e rimborso spese

Il compenso onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Agenzia e a carico della società affidataria è pari ad € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) oltre all'IVA 22%, così per complessivi € 5.978,00 (euro cinquemilanovecentosettantotto/00) e verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura, come segue:

- 75% del compenso, pari ad € 4.483,50 IVA compresa, al termine della fase 2 di cui all'art. 1;
- saldo corrispondente al restante 25% del compenso, pari ad € 1.494,50 IVA compresa, al completamento di tutte le attività di cui agli artt. 1 e 2.

La liquidazione sarà disposta dall'Agenzia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Art. 9 – Proroghe, penali e risoluzione anticipata

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento della prestazione, rispetto al programma di lavoro di cui all'art. 1 ed al termine di esecuzione di cui all'art. 6, per cause non imputabili alla società affidataria, l'Agenzia concederà una proroga per iscritto fino alla nuova scadenza ritenuta congrua alla conclusione del servizio.

Qualora invece la società affidataria non ottemperasse all'espletamento del servizio e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto – fatto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale – l'Agenzia potrà applicare le seguenti penalità:

- nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma pari a € 2.500,00;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2, per cause dipendenti dalla società affidataria, verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 1.500,00;

- nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità della inadeguatezza;
- nell'ipotesi di inadeguata osservanza delle modalità previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, che non comporti comunque la risoluzione anticipata.

È facoltà dell'Agenzia recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento, in particolare quando la società affidataria sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o quando si sommino più penali nello svolgimento del servizio. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione.

Art. 10 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/03/2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato Regolamento. L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito istituzionale in cui il suddetto Regolamento è pubblicato, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*".

Art. 11 – Rischi interferenziali

Le parti riconoscono che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali in quanto consiste in una prestazione di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Art. 12 – Disposizioni finali

La società affidataria si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dei compiti inerenti il presente contratto, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto della L. n. 675/1996 e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui agli artt. 210 e 211 del d.lgs. n. 36/2023.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mantova, data della firma digitale

Per la società affidataria	Per l'Agenzia
Elisabetta Minotto	*Giulio Biroli*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del d. lgs n.82/2005 e s.m.i.